# Bonus beni Industria 4.0: interconnessione e requisiti obbligatori da mantenere nel tempo

Il bonus beni strumentali permette alle imprese di poter fruire di un credito d’imposta per l’investimento sia in beni c.d. ordinari sia in beni tecnologicamente avanzati, anche noti come Industria 4.0. Preliminare, oltreché necessaria, all’ottenimento del beneficio è la presenza dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, infatti, se da un lato, i requisiti attesi per i beni ordinari risultano di più facile attuazione, le caratteristiche relative ai beni Industria 4.0 impongono un’analisi più attenta e accurata. La perizia o l’attestato di conformità fotografano una situazione di fatto al momento della realizzazione dell’investimento ma occorrerà, comunque, garantire il mantenimento dei requisiti obbligatori nei periodi successivi onde scongiurare il rischio di revoca del beneficio.

Il credito d’imposta per **investimenti in beni strumentali** materiali e/o immateriali in **chiave 4.0** spetta in misura maggiore rispetto al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e/o immateriali “ordinari”.

## **Requisiti previsti per i beni “ordinari”**

Ma quali sono i beni rientranti nella c.d. Industria 4.0? In quali aspetti si diversificano da quelli ordinari?

Il credito d’imposta interessa, *in primis*, gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari che siano **strumentali**, **nuovi** e destinati a **strutture situate nel territorio italiano**.

In merito al requisito della “**strumentalità**” - facendo riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 - i beni oggetto di investimento devono essere, appunto, funzionali all’attività esercitata dal soggetto beneficiario dell’agevolazione.

Ancora, i suddetti beni devono essere “**nuovi**”, ossia acquistati direttamente dal produttore. Qualora, invece siano acquisiti da un soggetto diverso dal produttore o dal venditore, non dovranno essere mai stati utilizzati prima, neppure dal cedente.

Ultimo requisito previsto è la “**territorialità**” - sia in senso economico che contabile - dal momento che i beni oggetto d’investimento devono essere destinati a stabilimenti nel territorio italiano.

## **Requisiti previsti per i beni “Industria 4.0”**

A differenza della categoria dei beni ordinari, per gli investimenti in logica 4.0 non è solamente sufficiente l’acquisizione e la semplice messa in funzione del bene rientrante negli elenchi individuati all’interno dell’Allegato A - per i beni materiali - e dell’Allegato B - per i beni immateriali - alla legge n. 232 del 2016.

La giustificazione di ciò è evidente e trova il suo fondamento nell’attribuzione maggiorata del beneficio per investimenti 4.0 rispetto a quello spettante per beni strumentali ordinari.

In primo luogo, per poter fruire dell’agevolazione in parola, i suddetti beni devono essere **interconnessi**. Il requisito dell’interconnessione - oltre a dover essere verificato e attestato attraverso una **perizia tecnica asseverata** nel caso in cui il valore del bene sia superiore a 300.000 euro - viene soddisfatto nel momento in cui, il bene oggetto di investimento:

- scambi informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (i.e. HTTP, MQTT, etc.);

- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti.

Focalizzando l’attenzione sui beni materiali in chiave Industria 4.0 e seguendo la classificazione contenuta nell’Allegato A alla legge n. 232/2016, essi possono essere suddivisi in **tre macrocategorie**:

1) i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;

2) i sistemi per l’assicurazione della qualità;

3) i dispositivi per l’iterazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Ai fini dell’applicazione della disciplina in parola, i beni di cui al precedente punto 1) devono necessariamente possedere **cinque caratteristiche obbligatorie** nonché **almeno due su tre** delle **ulteriori caratteristiche** previste dalla normativa.

Così come individuate dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, i cinque requisiti obbligatori sono elencati nel seguito:

- controllo per mezzo di CNC e/o PLC;

- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, come già indicato, i suddetti beni devono essere dotati di almeno due tra i seguenti ulteriori requisiti per renderli integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.

Con riferimento, invece, ai sistemi e ai dispositivi di cui ai precedenti punti 2) e 3), il rispetto delle caratteristiche c.d. “5+2” non è essenziale, essendo necessaria esclusivamente l’interconnessione del bene.

## **Mantenimento dell’interconnessione dei beni**

Analizzati i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, è lampante come il requisito dell’**interconnessione** risulta essere un **elemento fondamentale** alla base del processo di digitalizzazione attuato dalle imprese.

Tant’è che la verifica del suindicato requisito è necessaria per la fruizione del beneficio stesso: il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione del bene oggetto di investimento.

Sul punto è opportuno riflettere su quanto indicato dalla circolare del MiSE n. 177355 del 23 maggio 2018, secondo cui l’interconnessione “[…] ai fini del mantenimento del diritto al beneficio, dovrà essere presente, evidentemente, **anche nei periodi d’imposta successivi** a quello in cui il bene viene interconnesso”.

La già menzionata circolare è stata pubblicata con riferimento alla precedente disciplina dell’iper-ammortamento, di conseguenza, i successivi periodi d’imposta citati erano intesi come i periodi in cui si manifestava la maggiorazione dell’ammortamento del bene oggetto di investimento.

Nell’applicazione della nuova disciplina, invece, è plausibile pensare che il rispetto del requisito dell’interconnessione debba essere mantenuto per **almeno i tre periodi d’imposta** in cui l’impresa usufruirà del credito d’imposta in parola.

Tuttavia, nel silenzio della norma, una **lettura più prudente** potrebbe ritenere applicabile come termine minimo di mantenimento dell’interconnessione l’**intera durata del periodo di accertamento della dichiarazione** in cui il relativo credito è iscritto.

È possibile affermare che l’interconnessione deve perdurare nel tempo non essendo sufficiente, quindi, il mero possesso dei requisiti tecnologici richiesti solamente al momento dell’acquisto del bene.

La stessa **perizia** - rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali - attesta una situazione di fatto nel momento in cui vengono effettuati gli investimenti non garantendo, però, il mantenimento di tutti i requisiti anche nei periodi successivi.

La perdita di anche uno solo dei requisiti previsti, negli anni successivi all’effettuazione dell’investimento, potrebbe comportare una **revoca del beneficio**; si pensi, ad esempio, al venir meno del requisito della teleassistenza o ad una riorganizzazione aziendale che determini il mancato utilizzo permanente del bene.

Pertanto, nell’approcciarsi a tali benefici, risulta indispensabile il coinvolgimento di **figure professionali esperte** che assistano nella pianificazione strategica dell’investimento e nel monitoraggio e controllo degli sviluppi, in un’ottica di crescita, miglioramento e certezza, anche nel tempo, per l’azienda stessa.